

IN BREVE:

1. Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia sul decreto "Adempimenti";
2. Diritto annuale camerale 2024: entro il 1° luglio il versamento;
3. Cartelle di pagamento: come chiedere la rateizzazione per debiti sotto e sopra i 120mila euro;
4. Comunicazione del titolare effettivo: un'altra sospensione fino al 19 settembre 2024;
5. Aiuti di Stato non registrati: come mettersi in regola con il Fisco;
6. No al bonus investimenti 4.0 se al bene acquistato manca il requisito della "novità";
7. Comunicazione crediti 4.0: nuova modalità di invio;
8. Sconta le imposte di registro, ipotecarie e catastali l'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni;
9. Piano Transizione 5.0: credito d'imposta per investimenti nel biennio 2024-2025;
10. Le regole per l'erogazione dei rimborsi IVA dopo la Brexit.

APPROFONDIMENTO:

Nuove indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sul decreto "Adempimenti".

IN BREVE

1. Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia sul decreto "Adempimenti"

Agenzia delle Entrate, Circolare 2 maggio 2024, n. 9/E

Dopo la pubblicazione della Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024 con i chiarimenti in tema di dichiarazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, ha fornito ulteriori delucidazioni sul pacchetto di norme finalizzate alla **semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario**, introdotte dal decreto "Adempimenti" (D.Lgs. n. 1/2024).

La Circolare n. 9/E/2024, si focalizza sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Vedi l'Approfondimento

2. Diritto annuale camerale 2024: entro il 1° luglio il versamento

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 20 dicembre 2023, n. 383421

Le misure del diritto annuale per l'anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20 dicembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione

percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha **autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale del 20%** (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) **per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali** elencate nell'allegato "A" del medesimo decreto (CCIAA delle Marche - Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire **entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno cade di domenica).

3. Cartelle di pagamento: come chiedere la rateizzazione per debiti sotto e sopra i 120mila euro

In tema di **rateizzazione ordinaria**, il contribuente che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione **fino a un massimo di 72 rate mensili** (6 anni).

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro.

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione **per debiti di importo fino 120mila euro**, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.

Se il contribuente intende richiedere di dilazionare una somma **superiore ai 120mila euro**, è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti **persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata**, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all'ISEE del nucleo familiare.

Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una **persona giuridica o una**

ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all'istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

- la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell'indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell'azienda, che deve essere inferiore a 1;
- il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell'Indice Alfa calcolato come rapporto tra l'importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni, ecc.) moltiplicato per 100.

4. Comunicazione del titolare effettivo: un'altra sospensione fino al 19 settembre 2024

Consiglio di Stato, Ordinanza 17 maggio 2024

Con ordinanza pubblicata il 17 maggio, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l'esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in

appello le udienze pubbliche del 19 settembre 2024.

5. Aiuti di Stato non registrati: come mettersi in regola con il Fisco

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 maggio 2024, n. 221010

Con il Provvedimento n. 221010 del 7 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali la stessa Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti la **mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA** degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020.

Tali informazioni consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all'anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri.

Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e le modalità per **regolarizzare le anomalie e beneficiare della riduzione delle sanzioni**.

6. No al bonus investimenti 4.0 se al bene acquistato manca il requisito della "novità"

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 maggio 2024, n. 109

Con Risposta ad interpello n. 109 del 21 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alla possibilità di riconoscere la fruizione del credito d'imposta 4.0 per l'acquisto, da parte di una società, di un bene strumentale (nello specifico un impianto) già utilizzato dall'acquirente sulla base di un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità. L'Agenzia, dopo attenta analisi, ha affermato che la società non può fruire del credito d'imposta 4.0 per l'acquisto del suddetto bene strumentale in quanto il suo **previo noleggio** comporta che lo stesso debba ritenersi **come un bene già precedentemente utilizzato**, a diverso titolo, dal soggetto acquirente. Nel caso in esame, verrebbe infatti a mancare l'imprescindibile **requisito della "novità"** del bene oggetto d'investimento.

7. Comunicazione crediti 4.0: nuova modalità di invio

Il **GSE** ha attivato una **nuova funzionalità semplificata** che prevede l'**invio** dei **moduli tramite portale**, invece dell'invio dei moduli tramite PEC.

Previa registrazione e accesso all'Area Clienti, accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e

selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare il modulo per la compensazione dei crediti di imposta per le due tipologie di investimento:

- investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Le richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form Richiedi Supporto o, in alternativa, scrivendo all'indirizzo supportoimprese@gse.it.

8. Sconta le imposte di registro, ipotecarie e catastali l'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni

Cassazione, Sentenza 14 marzo 2024, n. 6840

Gli impianti fotovoltaici di grande potenza, cosiddetti "**parchi fotovoltaici**", realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, **devono essere considerati a tutti gli effetti come beni immobili**, in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che, astrattamente, gli stessi siano rimovibili ed installabili in altro luogo.

A enunciare il principio di diritto la Corte di Cassazione, Sezione V Civile (Sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024), che, sulla base dei criteri emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla distinzione tra beni mobili e immobili, ritiene corretto classificare le centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni nella categoria dei beni immobili, in quanto **l'eventuale precarietà dell'elemento materiale dell'ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale**.

9. Piano Transizione 5.0: credito d'imposta per investimenti nel biennio 2024-2025

D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56

È in vigore dal 1° maggio la legge di conversione del decreto PNRR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile (Supplemento Ordinario), e recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra le disposizioni in materia di **investimenti**, l'art. 38 del D.L. n. 19/2024, al fine di sostenere il processo di **transizione digitale ed energetica delle imprese**, prevede l'istituzione del **Piano Transizione 5.0**, che riconosce a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che

negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici, un **credito d'imposta** proporzionale alla spesa sostenuta, fino al 35% degli investimenti effettuati.

10. Le regole per l'erogazione dei rimborsi IVA dopo la Brexit

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 maggio 2024, n. 22/E

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione europea.

In tale contesto, è stato stipulato un **accordo di reciprocità** tra l'Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato in vigore il 7 febbraio 2024.

All'interno delle Note Verbali i Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell'erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell'ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l'erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.

L'accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i Paesi. Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 2 maggio scorso, ha chiarito che, **relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito**, ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA è applicabile l'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Di conseguenza:

- i **soggetti stabiliti in Italia** possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa vigente nel Paese;
- i **soggetti stabiliti nel Regno Unito** possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell'art. 38-bis2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. L'istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.

APPROFONDIMENTO

NUOVE INDICAZIONI DELL'AGENZIA SUL DECRETO "ADEMPIMENTI"

Dopo la pubblicazione della Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024 con i chiarimenti in tema di dichiarazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, ha fornito ulteriori delucidazioni sul pacchetto di norme finalizzate alla **semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario**, introdotte dal decreto "Adempimenti" (D.Lgs. n. 1/2024).

La Circolare n. 9/E/2024, si focalizza sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Semplificazioni relative ai pagamenti

In primis, sono stabiliti nuovi termini per il pagamento "a rate" delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS. L'art. 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:

- Il **differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo**

entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto;

- **l'individuazione di un'unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.**

In parallelo, viene data la possibilità ai titolari di partita IVA di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. L'art. 9, infatti, fissa per l'IVA periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l'importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell'anno stesso.

Le novità riguardano tuttavia anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l'attuazione a specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, infatti, il decreto "Adempimenti" prevede:

- per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, l'addebito di somme dovute per scadenze future (art. 17);

- l'estensione, anche progressiva, dell'utilizzo della piattaforma "PagoPA" in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 (art. 18).

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie

Per il **depositario delle scritture contabili** è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all'Agenzia delle Entrate il **recesso dal proprio incarico** (art. 4). L'obiettivo della disposizione è evitare che, in caso di controlli *in loco*, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Al contempo si fornisce all'ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dall'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.

Trascorsi 60 giorni dall'avvenuta cessazione dell'incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l'ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell'intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2024. N. 198619. Chi è tenuto all'**invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie**, inoltre, lo fa **"a regime" con cadenza semestrale** (art. 12). Le scadenze

di trasmissione, stabilite da ultimo con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 febbraio 2024, sono:

- il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell'anno stesso;
- il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

Tale adempimento, per effetto di quanto previsto dall'art. 4-*quinquies* del decreto "Anticipi", può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Rafforzamento dei servizi digitali

Gli incentivi al miglioramento, da parte dell'Agenzia, e all'utilizzo, da parte del contribuente, dei servizi digitali e delle soluzioni *software* messi a disposizione, passano attraverso:

- l'introduzione di un modello unico di delega, valido sia per l'Agenzia delle Entrate sia per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con il quale il contribuente potrà, con un'unica operazione, individuare puntualmente e consapevolmente i servizi per i quali intende conferire la delega all'intermediario (art. 21);
- il potenziamento dei canali di assistenza a distanza, l'implementazione della registrazione delle scritture private e

dell'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia, il rafforzamento delle modalità di confronto "a distanza" tra contribuente e uffici dell'Agenzia delle Entrate, nonché lo scambio della documentazione relativa all'attività di controllo e accertamento (art. 22);

- la messa a disposizione dei contribuenti, all'interno della propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, di servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate che li riguardano (art. 23);
- l'implementazione di soluzioni software che possano essere installate su un qualsiasi dispositivo, come quelli più evoluti di pagamento elettronico denominati "SmartPOS", che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico (art. 24).

Si tratta di misure che necessitano tutte di essere attuate mediante l'emanazione di appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere, laddove necessario, del Garante per la protezione dei dati personali.

Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti

Per effetto di quanto previsto all'art. 10, l'Agenzia delle Entrate, salvo casi di

indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell'anno:

- 1° agosto - 31 agosto;
- 1° dicembre - 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l'adempimento spontaneo.

La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista *ex lege* nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.